



Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale di Novara e VCO

Oggetto: Comunicazione -Decreto legge 30 marzo 2023 n.34 Art.15 Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero.

L'art. 15, co. 1, del Decreto legge in argomento dispone testualmente che "fino al 31 dicembre 2025 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell'attività lavorativa in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, una professione sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero".

È pertanto consentito **fino al 31 dicembre 2025**, l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento. **Si ricorda che gli interessati dovranno presentare apposita istanza solo alle Regioni o alle province autonome che hanno la competenza esclusiva sulla procedura amministrativa per il rilascio della deroga al riconoscimento.**

Si evidenzia, da ultimo, **che i professionisti non dovranno più comunicare la predetta deroga all'Ordine competente** in quanto il comma 5 dell'articolo in commento ha abrogato espressamente la relativa previsione inserita dall'art. 4- ter, co. 1, lett. b), del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 e s.m.i. (c.d. decreto Mille proroghe).

Si ricorda che i predetti sanitari stranieri, vista la normativa derogatoria sopra citata, non dovranno sostenere alcun esame di accertamento di conoscenza della lingua italiana di cui al D.Lvo. 6 novembre 2007 n. 206 per quanto riguarda i professionisti stranieri comunitari e degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 per quanto riguarda i professionisti stranieri non comunitari. Non essendo, peraltro, iscritti agli albi tenuti dagli Ordini, questi non saranno tenuti al versamento della tassa annuale di iscrizione e non potranno essere sottoposti a procedimento disciplinare da parte degli Ordini territorialmente competenti.

Cordiali saluti

La Presidente
Dott.ssa Paola Sarvino